

ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CLUB 3A"
VERBALE ASSEMBLEA DEL 24 FEBBRAIO 2023

Il giorno ventiquattro febbraio duemilaventitre alle ore sedici e trenta minuti primi presso la sede posta in Vizzolo Predabissi Via Verdi 16, in seconda convocazione si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione "Associazione di Promozione sociale Club3A", regolarmente convocata in data 10/02/2023 con il seguente ordine del giorno:

- Modifica art. 5 e art. 13 dello Statuto con adozione del nuovo statuto

Sono presenti numero 115 soci tra i quali n°68 in rappresentanza di altri 68 soci, per un totale complessivo di numero 183 soci in regola con quanto previsto dallo statuto, come da documentazione conservata in atti al fascicolo.

Il Presidente dell'Associazione sig. Carlo Brambilla assume la presidenza dell'assemblea e chiama la sig. *Berra Antonio* a svolgere la funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente inizia la riunione dando la parola alla Dott.ssa Rita Capriotti in qualità di consulente per illustrare le motivazioni per cui è obbligatorio adottare un nuovo statuto con modifica degli articoli n. 5 e 13, leggendo la modifica degli articoli come richiesta da Città Metropolitana di Milano. Tale atto è conseguente ad un obbligo di legge, giusto quanto previsto dall'articolo 101 comma 2 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, che dispone che le Associazioni di Promozione Sociale si adeguino alle disposizioni inderogabili del suddetto decreto per poter iscriversi al RUNTS.

Terminata l'illustrazione da parte della Dottoressa Capriotti, nessun socio ha chiesto di intervenire.

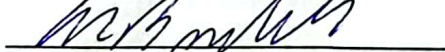
Il Presidente dichiara aperte le votazioni, che si svolgeranno in modo palese, per alzata di mano.

Mette pertanto in votazione la modifica dei due articoli dello statuto e la contestuale adozione dello stesso come modificato, che viene approvata all'unanimità dei soci presenti e votanti. L'Assemblea, inoltre, dà mandato al suo Presidente, che può in merito incaricare un proprio delegato, di registrare il presente verbale al quale sarà allegato, come parte integrante, lo statuto approvato.

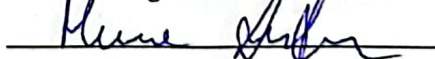
Alle ore 17:10 non avendo altri argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea ha avuto termine.

Luogo e data : Vizzolo il 24/02/2023

il Presidente dell'Assemblea



il Segretario dell'Assemblea



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale I di Milano

Ufficio Territoriale di Milano 4

Registrato il 01/03/2023

Serie 3 N° 686

Versati Euro 200,00

Di cui Imp. di Bollo ESENTE

IL FUNZIONARIO
Gabriella Morra

*Prova in delega della Direzione provinciale
Angela Caimi*

Associazione di promozione sociale Club 3A

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: Associazione di promozione sociale Club 3A. Lo stesso assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Verdi 16, nel Comune di Vizzolo Predabissi, essa potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha *durata illimitata*.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS, e verrà utilizzato l'acronimo APS solo previa validazione iscrizione a tali registri, per cui l'associazione dovrà utilizzare e utilizzerà la denominazione "CLUB 3a APS" solo dopo la validazione dell'iscrizione al RUNTS o registro APS regionale. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione Sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Finalità e attività)

L'Associazione, ha lo scopo di favorire il proficuo impiego del tempo libero e di stimolare le relazioni solide delle persone della terza età all'interno della comunità locale, prevenendo il decadimento psichico della persona anziana, promuovendo la cultura della socialità favorendo l'aggregazione della popolazione per arginare i fattori che causano l'isolamento, mediante la partecipazione attiva dei cittadini alla vita associativa e alle offerte culturali, ricreative e sportive presenti prevalentemente sul territorio locale del comune di Vizzolo Predabissi ma con la possibilità di operare anche in altri territori nazionali, anche nei momenti dell'anno più critici per rischio solitudine. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati si ritrovano all'art 5 del D.lgs 117/2017 ai seguenti punti:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nel particolare l'attività dell'associazione si svolge mediante la realizzazione delle seguenti azioni nei confronti delle persone della terza età:

- partecipazione e promozione di attività ricreativo - culturali (corsi di formazione/informazione)
- gite e viaggi ricreativo culturali, visita a musei e mostre d'arte, spettacoli teatrali musicali, cinematografici ed eventi sportivi, organizzazioni di serate musicali
- organizzazione di attività sportive e motorie e organizzazione di corsi formativi sulla salute e igiene
- incontri e attività educative per scambi reciproci di idee e conoscenza con le realtà che convivono sia sul territorio comunale che all'esterno di esso
- collaborazione e/o promozione di iniziative con i servizi sociali, sanitari e culturali del territorio nazionale
- attivazione di servizi di volontariato sociale e culturale dei quali siano protagonisti i componenti dell'APS
- organizzazione di iniziative dirette a supportare situazioni di disagio e di bisogno rilevate sia all'interno che all'esterno dell'ETS.
- organizzare sportelli dedicati ai soci e terzi in collaborazione con gli enti locali

ART.5 (Soci e Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Vi sono due tipologie di soci:

- soci residenti: tutti i soci residenti nel territorio di Vizzolo Predabissi
- soci non residenti: tutti i soci che non risiedono nel comune di Vizzolo Predabissi

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La delibera è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 6 (Diritti e doveri dei soci)

I soci indifferentemente dalla categoria a cui appartengono hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione
- partecipare a tutti gli eventi organizzati dall'associazione
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri. Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente deliberato e nei modi e termini stabiliti dal Consiglio Direttivo
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

ART.7 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che

- contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi;
- arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione;
- rimane inattivo in maniera prolungata (per non meno di 6 mesi);
- sia inadempiente nel versamento della quota associativa con un ritardo di oltre 3 mesi previo almeno un sollecito di pagamento effettuato dall'organo direttivo;

può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Art. 8 (Organi)

Sono *organi* dell'Associazione:

- l'Assemblea; - il Consiglio direttivo; - il Presidente; - l'Organo di controllo (previsto solo previo superamento dei parametri dimensionali previsti dalla legge);

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno il venti per cento dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone, compresa la nomina dei membri del consiglio direttivo. Delle riunioni

Associazione di promozione sociale Club 3A

dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

Ogni socio può avere un solo voto in assemblea.

ART. 12 (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, o in sua assenza da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 13 (Il Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio/rendiconto di cassa e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- predisporre eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- nomina il segretario, scelto tra i soci iscritti, ma può essere anche scelto come segretario esterno;
- radiazione dei soci inattivi nei sei mesi precedenti la convocazione di un'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria;
- decisione sulla sistemazione dei locali adibiti a sede dell'associazione; tali incombenze possono essere assolte direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente che deliberano singolarmente;
- vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- deliberazione di provvedimenti in nome e per conto dell'associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea, per un miglior funzionamento dell'Associazione.

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 componenti fino ad un massimo di 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

In osservanza all'art. 26 c. 4 del D.lgs. 117/2017 il consiglio direttivo viene scelto all'interno della categoria di soci residenti, tranne per massimo un esponente all'interno della categoria dei soci non residenti.

In caso di in cui uno o più consiglieri cessino l'incarico, il consiglio non si ritiene decaduto qualora rimanga composto da almeno il numero minimo previsto per la sua costituzione. Il consiglio può comunque richiedere la sostituzione dei componenti all'assemblea, convocandola in qualsiasi momento.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato consecutivo.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice-Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni ed anch'esso può essere rieletto per un solo ulteriore mandato consecutivo.

ART. 15 (Il Segretario)

Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo e dura quanto il consiglio direttivo. Può essere rieletto per un solo ulteriore mandato consecutivo. Compete al Segretario:

- svolgere il lavoro di segreteria, coadiuvando gli organi statutari dell'Associazione;
- verbalizzare le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento, il Segretario può essere sostituito per questa incombenza da altra persona designata da chi presiede la riunione;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- tenere aggiornati i libri e i registri associativi;
- fornire la propria collaborazione al Presidente nell'attività esterna che questi svolge in rappresentanza dell'Associazione.

ART. 16 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 30 CTS).

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile, cioè revisori dei conti iscritti nell'apposito registro. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, gli altri se non iscritti nel registro dei revisori devono essere iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della giustizia o tra i professori universitari di ruolo in materie economico giuridiche.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili riguardanti la responsabilità degli amministratori, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D.lgs. 117/2017. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 18 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- contributi di privati;

- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.
- ogni altra entrata prevista dal D.lgs 117/2017

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Segretario salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 21 (Bilancio di esercizio/rendiconto di cassa)

L'Associazione deve redigere il *bilancio di esercizio/rendiconto di cassa* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore quando previsto dalla normativa CTS. Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Qualora l'Associazione dovesse superare i limiti dimensionali previsti dal CTS (Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di 100 mila euro annui) deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet (comma 2 art. 14 CTS) gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori 1 mln di euro annui, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 22 (Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- richiesta al Consiglio Direttivo in forma scritta dell'accesso alla visione dei libri;
- messa a disposizione dei libri al socio entro 15 giorni dalla richiesta;
- possibilità di visionare ogni documento in presenza di un membro del consiglio direttivo che ne accerta il buon utilizzo e la mancata distruzione anche in quota parte;
- Viene fatto espresso divieto di effettuare copie anche fotostatiche di parte dei libri contenenti dati sensibili.

ART. 23 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'Associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 24 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori *dependenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 25 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 26 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, da eventuali Regolamenti interni e deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *D. L. 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Approvato dall'Assemblea dei Soci a Vizzolo Predabissi il 24 febbraio 2023

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

[illegible]

I SOCI

~~Samirillo~~ ~~Woff~~ ~~Lucip~~

Maniotti Rosalba Giordano Ramapuro

Thun Keno ~~see Cives~~

Pinho Que Pecaas Guappuni

Quere Villoro Menica Vein

Bellera Zu Barlin Rile

~~_____~~ Lucie Pepe

~~Off~~ ~~Modo~~ ~~Edo~~

Bente Dm

Sen malatti

Rosa torche

Mituf

Sine Abite

Biti Koller

Quaslati Frenche

Jacovelli Carmelo

Marip Rafaela

Thue Offe

Sordone sunk

Jacovelli Enzo

Vapuni

Marie Rose Cerini

~~Cesario Zuccone~~

Marie Sicoli

Calisto Julini

Ronina mastorena

Soffienti Sauting

Massi Colomba

Moretto Francerea

De Luca Corone

Commassine de Pato